Supplemento ordinario alla “ Gazzetta Ufficiale „ n. 187 del 17 agosto 1949

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | Roma - Mercoledì 17 agosto 1949 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio per il personale insegnante delle scuole e degli istituti d'istruzione artistica.

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio per il personale insegnante delle scuole e degli istituti d'istruzione artistica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 e, in particolare, l'art. 7, col quale sono stati istituiti i ruoli speciali transitori per il personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, artistica e di avviamento professionale;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, col quale sono state stabilite le condizioni per la istituzione dei posti da assegnare ai predetti ruoli speciali transitori, ed è stato, altresì, sancito il criterio di collocare il personale insegnante nei ruoli stessi in base a concorsi nazionali per titoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 14 febbraio 1949, col quale sono state approvate le norme sui concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 405 in data 8 giugno 1949, col quale viene approvato il contingente dei posti di ruolo speciale transitorio;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734, sugli istituti di belle arti e di musica, e successive modificazioni;

Visto il decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, sull'ordinamento dell'istruzione industriale, e successive modificazioni;

Visti i regi decreti 31 dicembre 1923, n. 3123, 3 giugno 1924, n. 969, 22 gennaio 1935, n. 58 ed il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081, relativi all'istruzione artistica, e successive modificazioni;

Visti l'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e l'art. 6 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, i quali fissano i criteri di precedenza in favore degli invalidi di guerra nelle assunzioni a posti di ruolo nei pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1924, n. 1842, sul riconoscimento della qualifica di combattente a favore dei legionari fiumani;

Visto il regio decreto 6 novembre 1924, n. 1832, concernente benefici ai mutilati, combattenti e vedove di guerra;

Visto l'art. 13 del regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, col quale vengono concessi benefici agli ex combattenti nelle assunzioni a posti di ruolo delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, che concede benefici agli orfani di guerra nelle assunzioni ai pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed orfani dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra ed orfani di caduti di guerra;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro i quali hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale, dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi e ai congiunti dei caduti della guerra 1940-43 le disposizioni vigenti a favore degli invalidi e dei congiunti dei caduti nella guerra 1915-18 nei concorsi a pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, che estende ai combattenti o militarizzati e categorie assimilate della guerra 1940-43 le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende agli invalidi della lotta di liberazione, ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione, ai partigiani combattenti e ai cittadini deportati dal nemico le vigenti disposizioni recanti benefici in favore degli invalidi di guerra, dei congiunti dei caduti di guerra e dei combattenti nelle assunzioni a impieghi dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, che ai fini delle assunzioni ai pubblici impieghi estende ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra i benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo del 4 marzo 1948, n. 137, che detta le norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, che estende ai mutilati e invalidi e ai congiunti dei caduti, per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i benefici spettanti ai mutilati e invalidi di guerra e ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi agli impieghi statali in favore di mutilati e di invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed agli impieghi della Amministrazione dello Stato;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, recante norme per la legalizzazione delle firme dei documenti;

Vista l'ordinanza Ministeriale in data 25 maggio 1949, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 31 maggio successivo, emanata per l'attuazione dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio nelle scuole e negli istituti d'istruzione artistica:

Conservatori di musica e Accademia d'arte drammatica

Numero d'ordine	Classi di concorso	Istituti a cui i concorsi danno accesso	Titoli di studio richiesti per l'ammissione ai concorsi	Numero dei posti messi a concorso
1	Materie letterarie	Conservatori di musica	Laurea in lettere, laurea in filosofia; diploma di italiano, latino, storia e geografia e di filosofia e pedagogia degli Istituti superiori di magistero Diploma di filosofia e pedagogia conseguito negli Istituti superiori di magistero Diploma di lingue e letteratura italiana o di storia e geografia o di materie letterarie o di pedagogia e morale conseguito negli Istituti superiori di magistero femminile Laurea in materie letterarie o in pedagogia	10
2	Letteratura poetica e drammatica	Id.	Id.	2
3	Trucco	Accademia d'arte drammatica	Non è richiesto alcun titolo di studio	1
4	Composizione e strumentazione per banda	Conservatori di musica	Non è richiesto il titolo di studio specifico quando il candidato domandi di partecipare al concorso per posti di ruolo speciale transitorio relativi ad insegnamenti per i quali sia stato incaricato, con esito favorevole, nei Conservatori di musica, nel quinquennio scolastico 1943-44/1947-48 per il numero di anni prescritto per aver diritto a partecipare al concorso. Per partecipare al concorso ai posti di organo complementare e canto gregoriano è valido sia il servizio prestato per l'insegnamento unitario delle due materie che il servizio relativo all'insegnamento di una soltanto di esse. Viceversa il candidato che chiede di partecipare al concorso per posti non occupati per incarico, nel periodo suaccennato, deve possedere, per le singole materie, i titoli di studio indicati nella tabella *B*, n. 1, annessa al decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 1949, n. 236, pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* del 24 maggio 1949, n. 119 eccezione fatta per i posti di clavicembalo, di organo complementare e canto gregoriano, di violino e di violino complementare, per i quali occorre possedere, rispettivamente, il diploma di pianoforte, di organo e di violino	2
5	Teoria, solfeggio e dettato musicale	Id.	Id.	15
6	Armonia complementare	Id.	Id.	2
7	Musica da camera	Id.	Id.	1
8	Esercitazioni orchestrali	Id.	Id.	5
9	Esercitazioni corali	Id.	Id.	2
10	Pianoforte	Id.	Id.	12
11	Pianoforte complementare	Id.	Id.	9
12	Lettura della partitura	Id.	Id.	3
13	Canto (ramo cantanti)	Id.	Id.	8
14	Arte scenica	Id.	Id.	1
15	Storia della musica	Id.	Id.	1
16	Clarinetto	Id.	Id.	1
17	Tromba e trombone	Id.	Id.	1
18	Clavicembalo	Id.	Id.	1
19	Organo complementare e canto gregoriano	Id.	Id.	2
20	Violino	Id	Id.	1
21	Violino complementare	Id	Id.	3

Scuole e Istituti d'arte

Numero d'ordine	Classi di concorso	Istituti a cui i concorsi danno accesso	Titoli di studio richiesti per l'ammissione ai concorsi	Numero dei posti messi a concorso
1	Materie letterarie	Istituti d'arte	Laurea in lettere, laurea in filosofia Diploma d'italiano, latino, storia e geografia o di filosofia e pedagogia degli Istituti superiori di magistero Diploma di filosofia e pedagogia conseguito negli Istituti superiori di magistero Diploma di lingue e letteratura italiana o di storia e geografia o di materie letterarie o di pedagogia e morale conseguito negli Istituti superiori di magistero femminili Laurea in materie letterarie o in pedagogia	7
2	Materie letterarie	Scuole d'arte di 2° grado	Id.	7
3	Cultura generale e storia dell'arte	Id.	Id.	1
4	Storia dell'arte, lingua e letteratura italiana, storia e geografia	Istituti d'arte	Id.	1
5	Storia dell'arte	Id.	Id.	4
6	Materie letterarie	Scuole d'arte di 1° grado	Abilitazione magistrale o altro titolo di studio di scuola media di 2° grado	3
7	Cultura generale	Scuole d'arte non classificate	Id.	14
8	Matematica e scienze naturali	Istituti d'arte	Una delle lauree rilasciate dalle seguenti Facoltà: scienze matematiche fisiche e naturali, chimica industriale, farmacia, ingegneria	5
9	Matematica contabilità scienze, e nozioni tecnologiche	Id.	Id. o la laurea rilasciata dalla Facoltà di economia e commercio	2
10	Matematica scienze e contabilità	Scuole d'arte di 2° grado	Id.	6
11	Tecnologia	Id.	Id.	1
12	Aritmetica, geometria scienze naturali, tipografia e meccanica	Istituti d'arte	Una delle lauree rilasciata dalla Facoltà di ingegneria	1
13	Meccanica, topografia nozioni di diritto e contabilità e nozioni sui materiali	Id.	Id.	1
14	Aritmetica, geometria e contabilità	Scuole d'arte di 2° grado	Una delle lauree rilasciate dalla seguenti Facoltà: scienze matematiche fisiche e naturali, economia e commercio	3
15	Fisica, chimica e tecnologia	Istituti d'arte	Una delle lauree rilasciate dalle Facoltà seguenti: ingegneria, scienze matematiche fisiche e naturali, chimica	1
16	Elementi di scienze e nozioni tecnologiche	Scuole d'arte di 2° grado	Una delle lauree rilasciate dalle seguenti Facoltà: scienze matematiche fisiche e naturali	1
17	Igiene, scienze fisiche e naturali	Scuole d'arte di 1° grado	Diploma di Istituto Tecnico superiore o altro titolo di Scuola media di 2° grado	1
18	Geometria, aritmetica e contabilità	Id.	Id.	2

Numero d'ordine	Classi di concorso	Istituti a cui i concorsi danno accesso	Titoli di studio richiesti per l'ammissione ai concorsi	Numero dei posti messi a concorso
19	Cultura, aritmetica e scienze	Scuole d'arte di 1° grado	Maturità liceo scientifico o altro titolo di scuola media di 2° grado	1
20	Cultura scientifica	Scuole d'arte non classificate	Id.	7
21	Cultura, aritmetica e scienze	Id.	Id.	1
22	Storia dell'arte	Id.	Id.	2
23	Meccanica	Id.	Diploma di Istituto tecnico superiore o altro titolo di scuola media di 2° grado	1
24	Disegno professionale, tecnologia matematica e scienze naturali	Id.	Id.	1
25	Tecnologia e costruzione edili	Id.	Id.	1
26	Plastica ornamentale	Accademie di belle arti	Non è richiesto alcun titolo di studio	5
27	Scenografia	Id.	Id.	1
28	Disegno Geometrico, prospettiva ed architettura	Licei artistici	Id.	3
29	Ornato disegnato	Id	Id.	2
29 *bis*	Figura ed ornato modellato	Id.	Id.	2
30	Disegno geometrico, elementi di prospettiva, architettura e decorazione	Istituti d'arte	Id.	1
31	Disegno tecnico	Id.	Id.	1
32	Plastica ornamentale	Id.	Id.	1
33	Disegno e pittura applicata alla decorazione murale	Id.	Id.	1
34	Ceramica e plastica	Id.	Id.	1
35	Disegno professionale di costruzione e di decorazione applicata	Id.	Id.	1
36	Disegno geometrico, professionale, teoria delle ombre e prospettiva	Id.	Id.	1
37	Stile e pittura murale	Id.	Id.	1
38	Disegno professionale	Id.	Id.	1
39	Disegno a mano libera ed incisione	Id.	Id.	1
40	Ebanisteria, architettura e disegno professionale	Id.	Id.	1
41	Disegno geometrico	Id.	Id.	1
42	Disegno ornamentale	Id.	Id.	1
43	Plastica	Id.	Id.	1
44	Costume siciliano	Scuole d'arte di 2° grado	Id.	1
45	Pittura decorativa e storia dell'arte	Id.	Id.	1

Numero d'ordine	Classi di concorso	Istituti a cui i concorsi danno accesso	Titoli di studio richiesti per l'ammissione ai concorsi	Numero dei posti messi a concorso
46	Plastica di composizione ed intaglio	Scuole d'arte di 2° grado	Non è richiesto alcun titolo di studio	1
47	Disegno geometrico proiezione e teoria delle ombre	Id.	Id.	1
48	Decorazione	Id.	Id.	1
49	Decorazione pittorica	Id.	Id.	1
50	Disegno, ombre, prospettiva e proiezione	Id.	Id.	1
51	Geometria descrittiva e disegno professionale	Id.	Id.	1
52	Disegno geometrico, architettonico, storia dell'arte e tecnologia	Id.	Id.	1
53	Disegno architettonico costruttivo e teoria delle ombre	Id.	Id.	1
54	Disegno professionale, tecnologia (sezione metalli)	Id.	Id.	1
55	Disegno d'ornato	Id.	Id.	1
56	Decorazione ceramica	Id.	Id.	1
57	Disegno decorativo femminile e storia dell'arte	Id.	Id.	1
58	Disegno, ornato, geometrico, proiezioni e calligrafia	Scuole d'arte di 1° grado	Id.	1
59	Disegno ornamentale e figura	Id.	Id.	1
60	Disegno architettonico, teoria delle ombre, prospettivo e geometrico	Id.	Id.	1
61	Plastica, pittura decorativa ed industriale	Id.	Id.	1
62	Disegno d'ornato e dal vero	Scuole d'arte non classificate	Id.	1
63	Disegno geometrico	Id.	Id.	3
64	Decorazione e pittura applicata	Id.	Id.	1
65	Disegno	Id.	Id.	1
66	Disegno ornamentale e geometrico	Id.	Id.	3
67	Decorazione ceramica e disegno professionale	Id.	Id.	1
68	Plastica ceramica	Id.	Id.	1
69	Disegno ornato e calligrafia	Id.	Id.	1
70	Disegno geometrico ornato ed architettonico	Id.	Id.	1
71	Decorazione pittorica	Id.	Id.	1

Numero d'ordine	Classi di concorso	Istituti a cui i concorsi danno accesso	Titoli di studio richiesti per l'ammissione ai concorsi	Numero dei posti messi a concorso
72	Plastica ebanisteria ed intaglio	Scuole d'arte non classificate	Non è richiesto alcun titolo di studio	1
73	Disegno geometrico, prospettiva ed ornato	Id.	Id.	1
74	Disegno ornato	Id.	Id.	2
75	Architettura	Id.	Id.	1
76	Disegno di architettura	Id.	Id.	2
77	Teoria delle ombre	Id.	Id.	1
78	Proiezioni, copia dal vero, stilistica, prospettiva, disegno architettonico	Id.	Id.	1
79	Disegno, copia dal vero disegno professionale	Id.	Id.	1
80	Disegno a mano libera e disegno geometrico	Id.	Id.	1
81	Tecnologia, disegno tecnico, architettonico ed ornamentale	Id.	Id.	1
82	Disegno dal vero e ornato	Id.	Id.	1
83	Teorie geometriche, architettura e stilistica	Id.	Id.	1
84	Disegno professionale e storia dell'arte	Id.	Id.	1
85	Disegno ornato, decorazione ceramica e per l'intaglio	Id.	Id.	1
86	Teorie geometriche	Id.	Id.	1
87	Plastica, disegno prospettivo ed architettonico	Id.	Id.	1
88	Storia dell'arte, disegno professionale e di figura	Id.	Id.	1
89	Disegno geometrico ed ornato. pittura tradizionale	Id	Id.	1
90	Disegno tecnologico per edili	Id.	Id.	1
91	Decorazione industriale	Id.	Id.	1
92	Disegno professionale	Id.	Id.	1
93	Intaglio	Id.	Id.	1
94	Disegno dal vero	Id.	Id.	1
95	Decorazione ceramica	Id.	Id.	1
96	Disegno artistico	Id.	Id.	1
97	Plastica	Id.	Id.	5

Art. 2.

Ai concorsi previsti dal presente bando possono partecipare soltanto gli insegnanti che, siano muniti di uno dei titoli di ammissione indicati per ognuno dei concorsi nel precedente art. 1, nei casi in cui i titoli stessi sono richiesti.

Gli istanti devono, inoltre, dimostrare di avere prestato, dopo il conseguimento del prescritto titolo di studio, se richiesto, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli istituti e scuole governative d'istruzione artistica nel quinquennio scolastico 1943-44, 1947-48.

Per gli aspiranti ex combattenti, o che appartengono a categorie a cui siano stati estesi i benefici spettanti agli ex combattenti ai fini delle assunzioni ai pubblici impieghi, il suddetto triennio di servizio scolastico è ridotto ad anni due, di cui uno almeno prestato nel quinquennio 1943-44/1947-48 e l'altro prestato nel periodo antecedente, sempre, però, entro i limiti di valutazione del servizio stesso fissati dalla tabella *B* annessa al regolamento 14 febbraio 1949, n. 236.

Per gli aspiranti forniti di idoneità o di abilitazione corrispondente agli insegnamenti relativi alla classe di concorso alla quale si riferisce la domanda il peridio di servizio scolastico è ridotto ad un anno, purchè prestato nel predetto quinquennio. Limitatamente agli insegnamenti di materie scientifiche e grafiche nelle scuole d'arte sono considerate valide le abilitazioni conseguite per le corrispondenti materie nelle scuole d'istruzione media e tecnica, al cui personale è consentito il passaggio nelle scuole d'arte a norma del decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1676.

Agli stessi concorsi possono partecipare i professori di ruolo ordinario degli istituti e delle scuole d'istruzione artistica che aspirino ad una cattedra diversa da quella di cui sono titolari, purchè nella tabella *B* prospetto *b* allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 405 dell'8 giugno figurino istituiti posti di ruolo speciale transitorio per le materie da essi attualmente insegnate. La cattedra è « diversa » quando la classe di concorso per essa prevista dall'art. 1 del presente bando non sia la stessa di quella della cattedra di cui è titolare il professore di ruolo.

Dagli anzidetti concorsi sono esclusi coloro i quali occupano un qualunque altro posto di ruolo in una pubblica Amministrazione e coloro che sono provvisti di pensione ordinaria diretta a carico dello Stato.

Ai fini della validità di ognuno degli anni di servizio indicati nel presente articolo, gli insegnanti non di ruolo devono aver prestato servizio per non meno di sei ore settimanali, e, continuamente, dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni dello scrutinio finale oppure, anche con interruzioni, entro l'anno scolastico, per un periodo complessivo di almeno sette mesi.

Art. 3.

Il limite minimo di età è di 21 anni compiuti alla data di pubblicazione del presente bando.

Il limite massimo di età è di 65 anni compiuti alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Ciascun aspirante può partecipare a non più di cinque classi di concorso indetti col presente bando. Coloro i quali siano abilitati a cattedre che superano il predetto limite possono presentare domanda per tante classi di concorso quante sono quelle cui dà accesso l'abilitazione.

Art. 5.

La domanda di ammissione, da presentare nel termine e nei modi prescritti nel successivo art. 9, deve indicare, con la massima chiarezza e precisione, il cognome e nome, la paternità, la data e il luogo di nascita, l'indirizzo dell'istante, il numero d'ordine e la classe di concorso a cui l'istante chiede il partecipare.

Gli istanti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero della pubblica istruzione Servizio ruoli speciali transitori, Roma, via de' Genovesi n. 30-*c*) qualunque cambiamento del loro recapito. Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione di comunicazioni o restituzioni che gli fossero fatte all'antico recapito.

Alla domanda devono essere allegati, salvo quanto prescritto nei successivi articoli, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta bollata da L. 40. La firma dell'ufficiale dello stato civile deve essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

b) certificato su carta bollata da L. 24, comprovante che l'istante è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

c) certificato su carta da bollo da L. 24 da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso. Questo certificato e quello specificato nella precedente lettera *b*) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella dell'ordinanza 25 maggio 1949 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 31 maggio e devono essere legalizzati dal presidente del tribunale o dal pretore, se rilasciati a firma dell'ufficiale di stato civile, dal prefetto della Provincia, se rilasciati a firma del sindaco come capo del Comune;

d) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 85 di data non anteriore di tre mesi a quella della pubblicazione della citata ordinanza 25 maggio 1949; la firma del cancelliere deve essere legalizzata dal procuratore della Repubblica anche se rilasciato a Roma;

e) certificato di buona condotta civile e morale su carta da bollo da L 24 di data non anteriore di tre mesi a quella della pubblicazione della citata ordinanza, rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante ha la sua abituale residenza da almeno un anno e legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato e con la prescritta legalizzazione.

L'Amministrazione si riserva di assumere informazioni, in modo insindacabile e con tutti i mezzi a sua disposizione,

sulla condotta civile dell'istante e, in conseguenza, di adottare anche dopo l'espletamento del concorso stesso provvedimenti di esclusione.

Per ciò che riguarda la condotta militare l'Amministrazione può valersi della facoltà di escludere anche se concorra l'estremo che l'aspirante abbia servito con fedeltà ed onore;

f) certificato di costituzione sana ed esente da difetti fisici, tali da impedire l'adempimento dei doveri di insegnante, rilasciato, su carta bollata da L. 24, dal medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario, o da un medico condotto.

La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato.

La firma del medico provinciale deve essere legalizzata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare, e quella degli altri sanitari dal sindaco, la cui firma deve essere, a sua volta, legalizzata dal prefetto.

Tàle documento deve essere in data non anteriore di tre mesi a quella della pubblicazione dell'ordinanza 25 maggio 1949.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficio del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza altrui e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo all'adempimento dei doveri di insegnante.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario;

g) copia dello stato di servizio militare e del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra e munita della marca da bollo da L. 40 sul primo foglio e da L. 32 su ogni intercalare (le marche devono essere annullate dall'Ufficio del registro). Coloro che, pure avendo concorso alla leva, non hanno ancora prestato servizio militare, debbono presentare, se siano stati dichiarati idonei, copia del foglio matricolare; se siano stati, invece, riformati o mandati rivedibili debbono produrre il certificato dell'esito di leva, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal commissario di leva. Coloro che non hanno ancora concorso alla leva dovranno esibire certificato di iscrizione nelle liste di leva, su carta da bollo da L. 24 debitamente legalizzato, da rilasciarsi dal sindaco del Comune di residenza.

I concorrenti che si trovino alle armi debbono presentare un certificato in carta bollata da L. 24, rilasciato dal comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspirano;

h) originale o copia autentica legalizzata del titolo, nei casi in cui è richiesto, in base al quale si domanda l'ammissione secondo l'art. 1 del presente bando.

L'istante fornito di abilitazione è tenuto, ai fini della valutazione, a presentare anche il titolo di studio. L'originale o copia autentica del titolo può essere sostituito dal certificato, o dalla copia autentica legalizzata, rilasciato in sostituzione a tutti gli effetti del titolo originale smarrito o distrutto per circostanze belliche, nonchè dal certificato, o copia autentica legalizzata, rilasciato in via provvisoria dal 1941-42 in poi per il mancato invio degli appositi moduli di diploma da parte del Ministero;

i) certificato, su carta bollata da L. 24, attestante i punti riportati nell'esame finale per il conseguimento del titolo, di cui alla precedente lettera *h*), se essi non risultano dal titolo stesso o se il titolo non sia presentato a norma dell'art. 8, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 14 febbraio 1949, e del successivo art. 6, secondo comma, del presente bando.

Se il certificato è rilasciato da un direttore di segreteria di Università o Istituto superiore, la firma deve essere legalizzata dal rettore dell'Università o dal direttore dell'Istituto superiore;

l) stato di famiglia, su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza dell'aspirante, debitamente legalizzato dal prefetto. Tale documento deve essere presentato solo dagli aspiranti che sono coniugati con o senza prole o da vedovi con prole;

m) certificato, su carta bollata da L. 24, o, se del caso, più certificati di servizio che comprovino che l'istante ha prestato il servizio minimo necessario per l'ammissione al concorso, ai sensi del precedente art. 2, secondo, terzo e quarto comma.

I certificati di servizio, se rilasciati da Istituti d'istruzione media o elementare, debbono essere legalizzati dal competente provveditore agli studi e, se rilasciati da segreterie di istituti universitari o d'istruzione superiore, debbono essere legalizzati dal rettore dell'Università o dal direttore dell'Istituto superiore. I certificati rilasciati dai provveditori agli studi e dai capi degli istituti d'istruzione artistica e musicale non abbisognano di legalizzazione;

n) una scheda conforme al modello stabilito dal Ministero della pubblica istruzione e dal medesimo messa in distribuzione presso i Provveditorati agli studi; nell'interesse dello stesso aspirante tale scheda deve essere compilata in modo chiaro ed esatto e con precisi riferimenti ai documenti presentati.

I professori di ruolo in luogo del certificato di cui alla precedente lettera *m*), devono esibire uno speciale certificato di servizio, in carta bollata da L. 24, da rilasciarsi, su loro richiesta, dal Ministero della pubblica istruzione o dalle altre Amministrazioni dello Stato, dalle quali temporaneamente dipendono. Inoltre, devono produrre un certificato, pure in carta bollata da L. 24, rilasciato dal capo d'Istituto o dal capo dell'ufficio, da cui temporaneamente dipendono, comprovante le qualifiche conseguite negli anni 1945-46, 1946-47, 1947-48.

Le legalizzazioni delle firme su documenti allegati alle domande non sono necessarie per i certificati rilasciati e vidimati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 settembre 1942, n. 1700, eccezione fatta per il certificato generale del casellario giudiziale.

Art. 6.

Non è ammesso il riferimento a documenti di rito o titoli presentati sia a questa e sia ad altre Amministrazioni, salvo quanto è stabilito nei successivi secondo, terzo, quinto, sesto e settimo comma. Gli insegnanti di ruolo non possono fare riferimento a documenti e titoli allegati al fascicolo personale.

Gli istanti che abbiano presentato domanda di partecipazione agli esami di abilitazione ed ai concorsi per cattedre di ruolo ordinario negli istituti e nelle scuole d'istruzione secondaria, indetti coi decreti Ministeriali 4 luglio 1947, e successivi, sono esonerati dal presentare il titolo di cui alla lettera *h*), del precedente art. 5 ma devono dichiararlo esplicitamente nella istanza di ammissione ai concorsi indetti col presente bando.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *d*), *e*) ed *f*) dell'art. 5 gli istanti che sono attualmente in servizio di ruolo e non di ruolo negli istituti e nelle scuole governative d'istruzione artistica. Coloro i quali, però, si trovino in servizio non di ruolo devono presentare un certificato, in carta bollata da L. 24, legalizzato, rilasciato dal capo d'istituto, dal quale risultino la data di nascita e il possesso degli altri requisiti a cui i documenti predetti si riferiscono.

Ove i capi d'istituto non siano in grado, per difetto di documentazione esistente agli atti, di rilasciare tale certificato, gli interessati sono tenuti a presentare direttamene al Ministero i documenti di cui alle richiamate lettere *a*), *b*), *d*), *e*) ed *f*).

Gli istanti che sono attualmente in servizio di ruolo sono dispensati dal presentare anche il documento di cui alla lettera *c*) del precedente art. 5.

Gli istanti che si trovino alle armi per obblighi di leva possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*) ed *f*) del precedente art. 5, il certificato indicato nell'ultimo comma della lettera *g*), dello stesso art. 5.

Coloro che intendono partecipare a più di un concorso devono presentare domande separate. Una sola delle domande deve essere documentata in modo completo e a ciascuna delle altre dovrà essere allegata la scheda di cui alla lettera *n*) del precedente art. 5, con l'indicazione a quale delle domande sono allegati i documenti di rito e i titoli.

La mancanza anche di uno solo dei documenti prescritti dall'art. 5 comporta la esclusione dai concorsi. Quando qualche documento sia formalmente imperfetto il Ministero assegnerà al candidato, per la regolarizzazione, un termine non superiore a quindici giorni che decorre da quello in cui gli perviene il relativo avviso.

I documenti di cui all'art. 5, non sono restituiti, fatta eccezione del titolo originale di studio o del certificato che lo sostituisce a tutti gli effetti, ai candidati dichiarati vincitori che accettino la nomina.

Agli altri candidati la restituzione dei documenti sarà effettuata non prima che siano traseorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che non facciano domanda, in carta da bollo da L. 32, dichiarando che nulla hanno da reclamare in merito all'esito del concorso.

Ai documenti elencati nell'art. 5 i candidati possono aggiungere tutti i titoli e le pubblicazioni che ritengono opportuni nel proprio interesse. Sono escluse le opere manoscritte e dattilografate ad eccezione delle composizioni musicali. I disegni, le pitture e le composizioni musicali presentate ai concorsi debbono essere firmati e muniti di autenticazione di autorità scolastica o amministrativa, che li attesti eseguiti da chi li presenta.

In deroga al disposto del primo comma del presente articolo è ammesso il riferimento a disegni, pitture, sculture, album di riproduzioni artistiche, composizioni musicali manoscritte o stampate, ecc. presentati al Ministero della pubblica istruzione per la partecipazione ad altri concorsi dallo stesso Ministero indetti e per i quali la commissione giudicatrice riconosca la insostituibilità con copie.

Gli assistenti universitari volontari, ai fini della valutazione del servizio da essi prestato, dovranno produrre l'attestato di cui all'art. 15 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1178.

Art. 7.

I certificati di servizio scolastico devono indicare esattamente l'insegnamento impartito, la data dell'inizio e della cessazione del servizio nell'anno scolastico al quale si riferiscono e il numero delle ore settimanali di lezione; quelli relativi agli anni scolastici 1945-46; 1946-47, 1947-48, rilasciati da istituti governativi o pareggiati, devono anche contenere l'indicazione della qualifica.

Qualunque servizio scolastico per il quale non sia prescritto, ai sensi del precedente comma, l'indicazione della qualifica, non è valutabile se non rechi la dichiarazione del capo d'istituto che esso sia stato prestato « senza demerito ». Tale dichiarazione può essere rilasciata quando dagli atti non risultino provvedimenti disciplinari o note di demerito a carico degli interessati; sono validi anche i certificati che siano stati rilasciati a suo tempo con la dizione di « servizio lodevole »; purchè contengano tutti gli altri dati indicati nel precedente comma.

Nei casi in cui i capi d'istituto non siano in grado di rilasciare la dichiarazione di « senza demerito » gli interessati potranno rivolgersi, qualora si tratti di servizio prestato nelle scuole secondarie, al provveditore agli studi competente che è, a tale scopo, autorizzato a rilasciarla sulla scorta delle note di qualifica esistenti agli atti e di altri eventuali elementi in suo possesso. Qualora, invece, si tratti di servizio prestato negli istituti d'istruzione artistica, gli interessati potranno rivolgersi al Ministero, per ottenere la dichiarazione cennata.

Art. 8.

Per comprovare la qualifica di combattente della guerra 1915-18 deve essere presentata la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922. Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

Coloro che hanno partecipato alle operazioni svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 487 del giornale militare ufficiale 1937.

Gli ex combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione dovranno produrre, a seconda dell'arma o corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'aeronautica ovvero quella di

Scaduto il termine indicato nel primo comma del presente articolo, non saranno accettati nuovi titoli o pubblicazioni, o cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della marina. Analogo documento devono presentare i militarizzati ed assimilati che presero parte alla guerra 1940-43.

I partigiani combattenti devono produrre un documento rilasciato dalle competenti autorità (commissioni regionali di 1° grado o commissione centrale di 2° grado) che provi il possesso del brevetto di riconoscimento di tale qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, a meno che non presentino la dichiarazione integrativa richiesta in base al capo 9°, n. 3, della circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, cennata.

I reduci dalla prigionia devono produrre una dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale loro qualità, munita della annotazione che all'atto del rimpatrio sono stati giudicati favorevolmente, a norma della citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'esercito in data 1° agosto 1948.

La condizione di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I mutilati ed invalidi di guerra e i mutilati ed invalidi per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione, se tale qualifica non risulti dallo stato di servizio o dal foglio matricolare, debbono presentare il certificato mod. 69 del Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) o copia del decreto di concessione della pensione di guerra ovvero il certificato della competente delegazione provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, attestante la qualifica stessa ai sensi dell'art. 17 del regio decreto 22 gennaio 1922, n. 92, e successive estensioni, con precisazione dei documenti sulla base dei quali è stata riconosciuta.

Le vedove di caduti in guerra o nella lotta di liberazione devono presentare la copia del decreto di concessione della pensione o un certificato del sindaco debitamente legalizzato, attestante che la morte del coniuge devesi a servizio militare o assimilato nei reparti combattenti o a causa di ferite o di malattie contratte nei reparti stessi.

Gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18 e dell'Africa orientale o nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione devono comprovare tale loro qualità mediante certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

I danneggiati civili per fatti di guerra (mutilati, invalidi, vedove ed orfani civili caduti per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, di cui alla legge 19 agosto, n. 1180) devono produrre documenti analoghi a quelli richiesti per le corrispondenti categorie di mutilati, invalidi, vedove ed orfani di guerra.

I profughi dei territori di confine, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione rilasciata dal Prefetto a termine del decreto del Presidente del Consiglio in data 1° giugno 1948, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948.

I profughi dell'Africa italiana, che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio, Ministro « ad interim » per l'Africa italiana in data 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948.

I perseguitati politici e razziali devono provare tale loro condizione nei modi previsti dall'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 373.

I decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per meriti di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione, nella eventualità che tali benemerenze non risultino dalla copia dello stato di servizio militare o dal foglio matricolare.

Art. 9.

In applicazione dell'art. 6 del regolamento 6 febbraio 1949, n. 236, sono concessi quindici giorni, a contare da quello successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente bando, per la presentazione della domanda e dei documenti prescritti.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta da bollo da L. 32, devono pervenire al Ministero della pubblica istruzione Servizio ruoli speciali transitori - Roma, via dei Genovesi n. 30-*c*.

Le dichiarazioni integrative richieste per i combattenti e il documento richiesto per i partigiani combattenti, di cui al primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma del precedente art. 8 potranno essere prodotti dagli interessati oltre il termine fissato per la presentazione della restante documentazione, ma non oltre venti giorni dalla scadenza del termine medesimo.

Una proroga di venti giorni al termine utile, fissato dal presente bando per la presentazione dei documenti, è concesso anche:

a) ai candidati mutilati e invalidi di guerra o appartenenti a categorie equiparate affinchè provvedano a sostituire la dichiarazione provvisoria eventualmente presentata a norma del 5° e 8° comma dell'art. 8 dell'ordinanza 25 maggio 1949;

b) ai candidati profughi dei territori di confine e dell'Africa italiana perchè presentino attestazioni definitive sul riconoscimento della loro qualifica in luogo di dichiarazioni provvisorie eventualmente prodotte pure a norma dell'art. 8 della citata ordinanza (8° e 9° comma).

Sono esclusi dai concorsi i candidati che abbiano presentato oltre il termine di scadenza indicato nel primo comma del presente articolo o non l'abbiano corredata, entro il termine stesso, di tutti i documenti prescritti, o non abbiano restituito, entro il termine loro assegnato, debitamente regolarizzati, i documenti ad essi inviati per la regolarizzazione.

La data della presentazione delle domande e dei documenti sarà accertata dal bollo di arrivo al Ministero.

parte di essi, nè saranno consentite sostituzioni anche parziali di qualsiasi documento o pubblicazione.

I documenti prescritti dall'art. 5 dovranno essere disposti nell'ordine indicato nell'articolo stesso e contrassegnati con le medesime lettere minuscole con cui in esso sono distinti.

Non potrà partecipare ai concorsi chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dagli impieghi di Amministrazione dello Stato.

In mancanza di comunicazione di esclusione, il candidato si intenderà senz'altro ammesso.

Art. 10.

Saranno presi in considerazione soltanto i titoli risultanti da documenti rilasciati dalle competenti autorità ed espressamente prodotti dai candidati ai fini della valutazione medesima, in conformità di quanto è stato stabilito nelle tabelle annesse al regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 14 febbraio 1949.

Art. 11.

Le commissioni giudicatrici, effettuata la valutazione dei titoli presentati da ciascun concorrente, procederanno alla formazione di un'unica graduatoria per ogni classe di concorso secondo l'ordine di merito determinato dal voto complessivo attribuito a ciascun candidato ammesso al concorso stesso.

Ai fini dell'assegnazione, secondo l'ordine della graduatoria, dei posti di ruolo speciale transitorio, si osservano le disposizioni dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e dell'art. 6 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, in favore dei candidati mutilati ed invalidi di guerra.

A parità di merito si applicano i criteri di preferenza stabiliti dal regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Le graduatorie non sono esecutive se non siano state prima approvate dal Ministro per la pubblica istruzione, il quale accerterà la regolarità delle operazioni compiute e la legittimità dei criteri seguiti. Esse non hanno effetto, ai fini della nomina, se non entro i limiti dei posti di ruolo speciale transitorio messi a concorso per ciascuna classe di concorso.

Art. 12.

Le norme contenute nell'ordinanza 25 maggio 1949 si intendono modificate in conformità delle disposizioni di cui ai precedenti articoli.

Per quanto altro occorra per l'esecuzione del presente bando che non sia prescritto o espressamente qui richiamato valgono le norme di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, e al regolamento 14 febbraio 1949, n. 236.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 luglio 1949

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1949
Registro Pubblica istruzione n. 20, foglio n. 204. — D'ELIA

(2940)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(6100894) Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

PREZZO L. 60 —